



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

DECRETO n° _____ del

Oggetto: Affidamento diretto mediante trattativa MePA ex art. 36, comma 2 lett. a) Dlgs n. 50/2016, così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, di n. 03 telecamere termiche da installare presso le aree di accesso non ancora monitorate con sistema termocamera per la rilevazione della temperatura – trattativa diretta MEPA n. 1559642 – CIG: Z1B2FECA1A.

Il Direttore Generale *ad interim*, Prof. Massimo Osanna

Premesso che:

- Il Dott. Alberto Bruni, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Prevenzione e Protezione del Parco Archeologico di Pompei, con la relazione tecnica del 23.12.2020 prot. n. 11290, manifestava la necessità, in vista della riapertura del Sito Archeologico di Pompei ai visitatori, prevista presumibilmente per il giorno 16 Gennaio 2021 in virtù di quanto disposto dal DPM del 03 Dicembre 2020, di procedere all'acquisto di ulteriori 3 telecamere termiche da installare presso le aree di accesso non ancora monitorate con sistema "termocamera per la rilevazione della temperatura" ad integrazione e completamento della fornitura già acquisita con Decreto di affidamento diretto n. 113 del 15 Maggio 2020.
- Il dr. Bruni, difatti, precisava che *"a seguito dell'avvio della trattativa diretta n. 1287292, il Parco Archeologico di Pompei, con il provvedimento direttoriale di cui sopra, acquistava n. 9 termocamere Modello M16B Thermal TR dalla Società Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A, con sede legale ed operativa a Milano, in Viale Certosa 144 (P.IVA: 08861580150), per l'importo pari ad € 39.450,00 oltre IVA, comprensivo dei costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, pari ad € 100,00"*; il dr Bruni, evidenziava, altresì che *"tali apparecchiature venivano installate presso i varchi di accesso di Porta Marina e Piazza Anfiteatro, atteso che, solo nel mese di luglio 2020, l'altro varco ubicato in Piazza Esedra veniva reso disponibile per l'accesso al pubblico. Pertanto, al fine di garantire in via definitiva ed in totale sicurezza, l'accesso all'Area Archeologica di Pompei e a quelle dei siti periferici di competenza, si necessita l'acquisto di altre 3 telecamere termiche"*.
- A seguito della quantificazione dell'importo a base d'asta pari ad € 13.500,00 più IVA, il dr Bruni proponeva di avviare una trattativa diretta MePA con la Società Konica Minolta



Business Solutions Italia S.p.A ovvero con l'operatore economico destinatario del precedente affidamento, atteso che *“A seguito della consegna e della installazione della fornitura su richiamata, si è avuto modo di constatare che la stessa soddisfa in pieno le attuali esigenze e le necessità, legate alla sicurezza del Sito Archeologico, dell'Amministrazione e, pertanto, lo scrivente propone di acquistare le stesse telecamere presso il medesimo operatore economico, il quale, tenuto conto del notevole grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, potrebbe risultare affidatario dell'acquisto della fornitura di cui all'oggetto in deroga al principio di rotazione (vedi Linee guida ANAC n. 04 avente ad oggetto “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate, da ultimo, con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6)”*.

- In data 23.12.2020, a seguito dell'autorizzazione a procedere, veniva avviata, con invio di lettera di invito-disciplinare del 23.12.2020 prot. n. 11300 attraverso il ricorso alla piattaforma MEPA, la “trattativa diretta” n. 1559642, ex art. 36, comma 2 lett. a) Dlgs n. 50/2016, con l'operatore economico su richiamato.
- Atteso il carattere di estrema urgenza il termine ultimo, entro cui l'impresa di cui sopra era tenuto a presentare il proprio preventivo, veniva fissato per le ore 18:00 del 30.12.2020.
- Entro la suddetta data e precisamente il giorno 29.12.2020 la Società Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A presentava il proprio preventivo (**all. 1**), unitamente alla documentazione richiesta nella lettera di invito disciplinare, nel quale proponeva un prezzo pari ad € 12.542,00 oltre IVA, comprensivo dei costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, pari ad € 110,00.
- Il RUP, dopo aver considerato regolare la documentazione amministrativa presentata ed economicamente congruo il su richiamato preventivo, proponeva l'affidamento diretto dell'acquisto di n. 03 telecamere termiche da installare presso le aree di accesso non ancora monitorate con sistema termocamera per la rilevazione della temperatura alla

Società Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A, con sede legale ed operativa a Milano, in Viale Certosa 144 (P.IVA: 08861580150).

Considerato che:

- Con Circolare n. 33 del 02 Agosto 2019, prot. MIBACT PA-POMPEI del 02.08.2019 n. 9176, la Direzione Generale Musei MIBACT – Servizio I rammentava ed in sostanza sollecitava il rispetto di quanto disposto *“dall’art. 1, comma 450, L n. 450/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018)”* secondo cui *“le Amministrazione statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni Consip e di ricorrere al MEPA; pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo”*.
- l’art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016 così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, secondo cui: *“Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”*.
- la Linea Guida ANAC n. 04, aggiornata con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, espressamente prevede che *“Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvio al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione 7 appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa,*

desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso" (punto 3-3.7).

- la Linea Guida ANAC n. 04, aggiornata con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, espressamente prevede che: *"Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti 10 pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012)".*
- il Codice identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z1B2FECA1A

DECRETA

1. La premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii;
2. L'autorizzazione all'acquisto, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 così come modificato a seguito della temporanea deroga introdotta dal D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), così come conv. con L. del 11 settembre 2020 n. 120, della fornitura consistente in n. 3 termocamere M73 Body con Sensore termico wTR,640-R100(45) e Sensore Ottico 45 4K IR CutDay&Night Modello realizzate dalla Multinazionale Mobotix S.p.A, espressamente indicata nella lettera di invito disciplinare del 23.12.2020 prot. n. 11330, dalla Società Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A, con sede legale ed operativa a Milano, in Viale Certosa 144 (P.IVA: 08861580150), per l'importo pari ad € 12.542,00 oltre IVA, comprensivo dei costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, pari ad € 110,00, risultante dall'offerta economica (**all. 1**) che si allega al presente atto rappresentandone una parte integrale e sostanziale.
3. Che, in virtù di quanto disposto dall'art. 32, comma 6 e 7 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e la stessa diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
4. Di confermare formalmente, con il presente atto, la nomina del dott. Alberto Bruni, quale Responsabile dell'Ufficio Prevenzione e Protezione del Parco Archeologico di Pompei,

RUP e Direttore dell'Esecuzione, ex artt. 31 e 101 del Dlgs n. 50/2020 e ss.mm.ii, dell'affidamento di cui all'oggetto;

5. Che, considerando il carattere di assoluta urgenza e prima che si concluda la procedura volta alla verifica dei requisiti ex art. 80 Dlgs n. 50/2016, il dott. Bruni ordinerà l'esecuzione d'urgenza delle attività, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, D.Lgs. n. 50/2016;
6. Che, come espressamente previsto nell'art. 6 della Lettera di invito-disciplinare del 23.12.2020 prot. n. 11330, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire e trasmettere una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
7. Di stipulare il contratto secondo quanto dispone in merito la normativa di settore e mediante il portale MEPA acquisti in rete in virtù.
8. di ordinare, in virtù di quanto previsto dall'art. 5, comma 4 lett. n) dello Statuto del Parco Archeologico di Pompei, l'imputazione della spesa occorrente per l'acquisto della fornitura pari ad € 12.542,00 oltre IVA.
9. Che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Bilancio ha accertato ed imputato la spesa di € 12.542,00 oltre IVA, come di seguito riportato: cap. 2.1.2.080, imp. 338/2020.

Il Direttore Generale *ad interim*
Prof. Massimo Osanna



